



**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

***[DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2017]***

## INDICE

<b>1</b>	<b>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE .....</b>	<b>5</b>
1.1	Fattispecie di reato previste dal Decreto .....	5
1.2	Reati commessi all'estero .....	6
1.3	Responsabilità, sanzioni e condizioni di esenzione .....	6
<b>2</b>	<b>ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NOVARES .....</b>	<b>9</b>
2.1	Ruolo e attività di Novares SpA.....	9
2.2	Sistema di Governance e assetto organizzativo.....	10
2.3	Motivazioni nell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo da parte di Novares SpA.....	11
2.4	Attuazione del Modello.....	12
2.5	Destinatari.....	12
2.6	Elementi fondamentali del Modello .....	12
2.7	Codice Etico e Modello.....	13
2.8	Percorso Metodologico di definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio-reato, processi sensibili e protocolli .....	13
2.9	Sistema di Controllo Interno .....	16
2.10	Regole comportamentali di carattere generale .....	17
<b>3</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....</b>	<b>21</b>
3.1	Identificazione e requisiti .....	21
3.2	Nomina, revoca e cause di decadenza .....	22
3.3	Funzioni e Poteri .....	24
3.4	Flussi informativi verso l'OdV.....	25
3.5	Trasmissione e valutazione dei Flussi informativi .....	26
3.6	Reporting dell'OdV verso il Vertice Aziendale.....	26
3.7	Raccolta e conservazione delle informazioni .....	27
<b>4</b>	<b>FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....</b>	<b>27</b>
4.1	Impegni e comunicazione nei confronti del personale .....	27
4.2	Formazione.....	27
4.3	Impegni per i membri degli Organi Sociali .....	28
4.4	Informativa a collaboratori e interlocutori .....	28
<b>5</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>28</b>
5.1	Principi generali.....	28
5.2	Tipologia e criteri di applicazione delle sanzioni .....	28
5.3	Misure sanzionatorie.....	29
5.3.1	Personale dipendente .....	29

5.3.2	Dirigenti.....	30
5.3.3	Misure nei confronti degli Amministratori.....	30
5.3.4	Misure nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo .....	30
5.3.5	Soggetti aventi rapporti contrattuali con Novares SpA.....	30
5.3.6	Misure nei confronti di collaboratori esterni e lavoratori parasubordinati .....	31
<b>6</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....</b>	<b>31</b>
	<b>ALLEGATO 1 - SCHEDA EVIDENZA RISCHIO REATI EX D.LGS. N. 231/2001.....</b>	<b>32</b>
	<b>ALLEGATO 2 - SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO E/O DEL CODICE</b>	
	<b>ETICO .....</b>	<b>33</b>
	<b>ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>34</b>
	<b>ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA .....</b>	<b>35</b>
	<b>ALLEGATO 5 - ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO .....</b>	<b>36</b>
	<b>ALLEGATO 6 - FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE REALIZZABILI IN NOVARES SPA .....</b>	<b>42</b>

## **DEFINIZIONI**

<b>Aree a Rischio</b>	Aree di attività aziendale nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001.
<b>CCNL</b>	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti.
<b>Codice Etico</b>	Codice Etico adottato da NOVARES, con delibera del Consiglio di amministrazione.
<b>Collaboratori</b>	Coloro che agiscono in nome e/o per conto di NOVARES sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale.
<b>Decreto</b>	D.Lgs. n. 231/2001, e successive modifiche ed integrazioni.
<b>Destinatari</b>	Tutti i soggetti destinatari del Modello come qualificati nell'ambito del presente documento (cfr. par. 2.5).
<b>Dipendenti</b>	Tutti i lavoratori subordinati della Società (compresi i dirigenti);
<b>Enti</b>	Enti, Società, associazioni, consorzi, ecc., rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
<b>Interlocutori</b>	Ad esclusione dei Collaboratori, tutte le controparti contrattuali di NOVARES SpA, indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o da parte dei quali la Società eroghi o riceva una qualunque prestazione contrattuale.
<b>Linee Guida</b>	Le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo il Decreto.
<b>Modello o Modelli</b>	Modelli o il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto.
<b>Organi Sociali</b>	Assemblea dei Soci, Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico e Collegio Sindacale di NOVARES SpA.
<b>Organismo di Vigilanza o Organismo o ODV</b>	L'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto.
<b>P.A.</b>	Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto, nonché i membri degli Organi delle Comunità Europee e i funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
<b>Protocolli 231</b>	Documenti definiti per ogniprocesso sensibile per la migliore focalizzazione delle aree di presidio rischiorato.
<b>Reati o Reato</b>	I reati rilevanti a norma del Decreto.

## **1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE**

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito “il Decreto”), si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse, nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi Enti, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Quanto ai reati societari sanzionati dal Decreto, è sufficiente che vi sia l’elemento dell’interesse, a nulla rilevando che la società abbia tratto un profitto dalla commissione dell’illecito.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall’art. 27 Cost. precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l’obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell’ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

### **1.1 Fattispecie di reato previste dal Decreto**

L’Ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Attualmente, i reati presupposto sono riconducibili alle seguenti categorie:

- A. **Reati contro la P.A.** (artt. 24 e 25 del Decreto);
- B. **Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati** introdotti nel Decreto dalla Legge n. 48/2008 (art. 24-bis);
- C. **Reati di criminalità organizzata** introdotti nel Decreto dalla Legge n. 94/2009 (art. 24-ter);
- D. **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 409/2001 e modificati con la Legge n. 99/2009 (art. 25-bis);
- E. **Delitti contro l’industria e il commercio**, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 99/2009 (art. 25-bis 1);
- F. **Reati societari**, introdotti nel Decreto dal D.Lgs.n. 61/2002 e modificati dalla Legge n. 262/2005, dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 69/2015(art. 25-ter);

- G. **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 7/2003 (art. 25-*quater*);
- H. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 7/2006 (art. 25-*quater* 1);
- I. **Delitti contro la personalità individuale** introdotti nel Decreto dalla Legge n. 228/2003 e modificati con la Legge n. 38/2006 (art. 25-*quinqies*);
- J. **Abusi di mercato**, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 62/2005 e modificati dalla Legge n. 262/2005 (art. 25-*sexies*);
- K. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** introdotti nel Decreto dalla Legge n. 123/2007 (art. 25-*septies*);
- L. **Reati transnazionali** richiamati dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- M. **Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** introdotti nel Decreto dal D.Lgs. n. 231/2007 e modificati con la Legge n. 186/2014 (art. 25-*octies*);
- N. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 99/2009 (art. 25-*novies*);
- O. **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** introdotto nel Decreto dalla Legge n. 116/2009 (art. 25-*decies*);
- P. **Reati in materia di tutela dell'ambiente**, introdotti nel Decreto dal D.Lgs.n. 121/2011, art.2, commi 2 e seguenti, e modificati con la Legge n. 68/2015 (art. 25-*undecies*);
- Q. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. n. 109/2012 (art. 25-*duodecies*).

Un elenco completo e dettagliato dei reati presupposto è contenuto nell'Allegato 5 del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

### 1.2 Reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato e che:

- il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che la richiesta sia stata formulata anche nei confronti dell'Ente.

### 1.3 Responsabilità, sanzioni e condizioni di esenzione

Secondo il dettato del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. "soggetti in posizione apicale", art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. “soggetti sottoposti all'altrui direzione”, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto) l'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale e/o subordinato, l'Ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del Decreto):

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) di aver affidato a un Organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Ne deriva che l'Ente non sarà, dunque, assoggettato a sanzioni, se le misure organizzative adottate con l'approvazione del Modello siano:

- idonee, vale a dire tali da garantire che le attività sociali vengano svolte nel rispetto della legge, nonché in grado di monitorare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto alle finalità normative e periodicamente revisionate in relazione alle esigenze che venissero appalesate per eventuali violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nelle attività sociali; condizione essenziale di efficacia è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Il Modello deve contenere protocolli specifici e concreti.

Il Decreto delinea altresì il contenuto dei Modelli, prevedendo che gli stessi debbano rispondere - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - alle seguenti esigenze:

1. definizione dei principi etici (il Codice Etico è parte integrante del presente Modello);
2. individuazione delle attività cosiddette “sensibili”, nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto (c.d. Matrice dei processi sensibili). *La predetta matrice esplicita la ripartizione delle responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 anche per le attività svolte per conto di NOVARES da altre società del Gruppo FIT (es. contratti di servizio con Arianna 2001 SpA e società collegate);*
3. predisposizione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
4. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
5. prescrizione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo;
6. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

In base all'art 9 del D.Lgs.n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;

- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:

- da soggetti in posizione apicale, ovvero,
- da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistano gravi indizi in ordine all'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale. L'inosservanza delle sanzioni interdittive determina un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la P.A. e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Come misura cautelare, può essere disposto anche il sequestro del prezzo e/o del profitto del reato.

**Le sanzioni pecuniarie**, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) fino ad Euro 1.549.000,00. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga **sempre** disposta la **confisca del prezzo o del profitto del reato**, anche per equivalente, e quindi può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

Poiché la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica, che ha materialmente commesso il reato, sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.



L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sul Modello.

Il giudizio circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Tale giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito, per saggiare la congruenza del Modello adottato.

All'esito del processo ci sarà una sentenza:

- di **esclusione della responsabilità** dell'Ente (se l'illecito non sussiste od è insufficiente o contraddittoria la prova);
- di **condanna** (con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva).

Presso il Casellario Giudiziale Centrale è istituita l'Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative presso cui sono iscritte le sentenze e/o i decreti divenuti irrevocabili.

## **2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NOVARES**

### **2.1 Ruolo e attività di Novares SpA**

La società Novares SpA (già "Serti S.p.A.") è stata costituita il 22.10.2012, e ha come attuale oggetto sociale la gestione (liquidazione - accertamento e riscossione) in concessione secondo qualsiasi forma o modalità di legge nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e della Legge n. 248/2005 e della preventiva iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni presso il Ministero dell'Economia e Finanza, di:

- Tutte le entrate tributarie comunali, provinciali, regionali, comprese quelle derivanti dalle gestioni cimiteriali;
- Tutte le entrate e/o attività dei consorzi, società o aziende consortili;
- Tutte le entrate patrimoniali comunali, provinciali, regionali nonché di aziende consortili e delle Aziende Sanitarie Locali compresa la gestione e la riscossione dei ticket sanitari e dei parcheggi auto;
- Tutti i diritti, canoni, tariffe e sanzioni amministrative di competenza degli enti sopracitati;
- Tutte le entrate derivanti dalla gestione della rete gas, idrica ed elettrica, ivi compreso il censimento utenze acqua, luce, gas, letture contatori, telerilevamento dei consumi, bollettazione e/o fatturazione, stampa, raccolta, distribuzione, spedizione e/o recapito bollette e fatture, gestione dei versamenti effettuati e delle morosità; Postalizzazione delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla violazione del codice della strada.

La Società potrà progettare ed erogare, anche in forma integrata, a favore di Enti pubblici o di soggetti privati ogni tipologia di Servizi di supporto anche relativamente a quanto concerne la gestione di tutte le Entrate comunali tributarie ed extratributarie. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Pianificazione strategica; pianificazione economico-finanziaria; razionalizzazione e/o contenimento della spesa; Piani di performance e elaborazioni di sistemi di misurazione e valutazione delle performance; analisi organizzativa dei processi interni; formazione ed aggiornamento del Personale; ricognizione, gestione e valorizzazione dei beni patrimoniali; gestione e manutenzione di parcheggi a pagamento; progettazione, realizzazione e gestione di piani di impiantistica pubblicitaria. Per conseguire gli obiettivi di cui sopra la società potrà stipulare qualsivoglia contratto, acquistare e vendere beni mobili e immobili.

- La società potrà effettuare, autonomamente e/o disgiuntamente dal rapporto di concessione, per conto degli Enti Pubblici e per e/terzi, i censimenti tributari e patrimoniali, l'aggiornamento ed il controllo dei ruoli inerenti le imposte, tasse, tributi, diritti, canoni patrimoniali, canoni ricognitori, canoni non ricognitori; ticket sanitari, tariffe e quant'altro può formare oggetto di entrate a favore degli enti stessi.
- La Società potrà esercitare attività di recupero crediti stragiudiziale per la quale occorre la licenza della Questura;
- La società potrà svolgere tutti i servizi di perizia sui crediti ed attività di "due diligence" ai fini di una gestione razionale di realizzo dei crediti, secondo criteri di economicità e prudenza, che si sostanzia in:
  - a) Esame e ricostruzione della documentazione contabile e contrattuale, al fine di verificarne la regolarità formale e la completezza; b) Raccolta ed analisi di dati ed informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale sui soggetti debitori e loro esponenti; c) Attività di rintraccio del debitore eventualmente irreperibile; d) Valutazione delle reali prospettive di realizzo e i margini eventuali delle soluzioni transattive.

La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria (quest'ultima non in materia prevalente), atta al raggiungimento dello scopo sociale, compresa la facoltà di rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali e personali. La società può costituire uno o più patrimoni destinati, ciascuno, ad uno specifico affare, con deliberazione dell'Organo Amministrativo e secondo la disciplina stabilita dal Codice Civile. L'Organo Amministrativo può, altresì, stipulare uno o più contratti relativi al finanziamento di specifici affari, secondo la disciplina stabilita dal Codice Civile.

## **2.2 Sistema di Governance e assetto organizzativo**

Novares SpA ha adottato il modello di governance tradizionale. La società, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri anche non soci, compreso tra due e undici o da un Amministratore unico anche non socio. Gli amministratori restano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, con il limite massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e le Direzioni/Funzioni, per quanto di rispettiva competenza, definiscono la struttura funzionale del sistema dei controlli interni, verificano periodicamente la sua efficacia ed efficienza al fine di correggerne eventuali disfunzioni e promuovono lo sviluppo di una cultura che valorizzi la funzione del controllo. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo adottato dalla società. Il controllo contabile è esercitato, giusto affidamento triennale ex D.L.vo n. 39 /2010, da una società di revisione iscritta nel registro presso il Ministero dell'Economia e Finanza.

Novares SpA ha adottato una struttura organizzativa articolata in base ad un modello particolarmente snello composto da due Aree, "Gare e Affari Legali" e "Business Operations", che fanno capo all'Amministratore Delegato (come da vigenti Organigramma e Comunicazione Organizzativa aziendale). Inoltre, all'Amministratore Delegato riporta il Responsabile "Amministrazione, Finanza e Controllo".

L'amministratore delegato assicura, nell'ambito delle linee di indirizzo fissate dal CdA, l'attuazione delle strategie aziendali, le relazioni istituzionali e la direzione delle risorse umane. Garantisce, attraverso contratti di servizio con la capogruppo Arianna 2001 SpA e le società collegate, la realizzazione delle attività inerenti la gestione e l'amministrazione del personale, l'ICT e i servizi generali.

Di seguito, la descrizione dei principali ambiti di responsabilità:

- "Gare e Affari Legali" assicura lo svolgimento di tutte le attività finalizzate a consentire la partecipazione dell'azienda a gare e confronti competitivi, studiandone le peculiarità dei vari elementi (Bando, Disciplinare, Capitolato, etc.)

garantendo la predisposizione, sia dal punto di vista formale sia da quello sostanziale, dell'offerta e della relativa documentazione, coerentemente con quanto richiesto dai bandi di gara. Assicura all'Area Business Operations il supporto necessario a fornire elementi di valutazione utili alla selezione delle gare e dei contesti competitivi ai quali far partecipare la Società. Segnala le anomalie dei contesti di gara che possono rendere opportuna l'adozione, anche in chiave preventiva, di iniziative di tutela giuridica della posizione della Società. Assicura il presidio delle tematiche legali e societarie, connesse con la gestione ed il business aziendale. Cura gli adempimenti e quanto necessario all'attività degli Organi Societari (Presidenza, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza).

- "Business Operations" promuove la diffusione della conoscenza dell'azienda e delle sue peculiarità presso Enti, Istituzioni, Aziende e soggetti a vario titolo interessati, anche potenzialmente, al business aziendale. Assicura il monitoraggio dei bandi di gara pubblicati dalle stazioni appaltanti, selezionando, in coordinamento con l'Area Gare e Affari Legali, quelli ai quali la partecipazione della Società, singolarmente o in associazione con altri soggetti, possa essere utile intrapresa, tenendo presente non soltanto la valenza economica, ma anche le potenziali prospettive di coinvolgimento del contesto associativo di Gruppo. Contribuisce a definire le strategie di gara in termini di messa a punto dell'offerta, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello economico, valorizzando le peculiarità aziendali che possano costituire fattore di successo in ambito competitivo. Indirizza e coordina le attività dei referenti territoriali incaricati di promuovere - nel rispetto della normativa sugli affidamenti, concessioni e appalti pubblici - l'Azienda presso le stazioni appaltanti potenzialmente interessate alla ricerca di un nuovo interlocutore per la gestione delle Entrate. Assicura l'operatività e l'equilibrio economico delle commesse in portafoglio e di quelle acquisite, organizzando e gestendo i seguenti processi caratteristici: acquisizione e normalizzazione dati, accertamento, riscossione coattiva e contenzioso tributario. Assicura il funzionamento efficiente delle agenzie territoriali/locali attraverso il coordinamento delle risorse, la valutazione dei fabbisogni e l'uniformità delle attività delle Agenzie nell'applicazione delle direttive e procedure standard previste. Fornisce tutti gli elementi utili a consentire il corretto monitoraggio e controllo delle attività.

- "Amministrazione, Finanza e Controllo" definisce e dirige il sistema di governo economico, fiscale e finanziario della Società e garantisce, attraverso contratti di servizio con la Capogruppo Arianna 2001 SpA, la supervisione delle attività inerenti la contabilità generale e il bilancio consolidato.

### **2.3 Motivazioni nell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo da parte di Novares Spa**

Novares SpA, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione ed immagine della Società, delle aspettative degli azionisti e del lavoro dei dipendenti, ha svolto un'attività di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello coerente con le prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti conformi alle norme interne ed esterne nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In questo quadro, attraverso l'adozione del Modello, Novares SpA, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio di alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della società, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione di tali reati.

Per l'insieme di motivazioni qui appena esposte Novares Spa ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto che, integrato con l'apparato sanzionatorio, dà concretezza all'affermazione di principi deontologici espressi nel Codice Etico della Società.

#### **2.4 Attuazione del Modello**

Il Modello adottato da Novares è preordinato a configurare un sistema articolato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati.

L'individuazione delle Aree a Rischio e dei processi aziendali coinvolti e la proceduralizzazione delle attività relative, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, concorrono a:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Novares pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di commissione di reati;
- consentire a Novares di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportuni per prevenire od impedire la commissione di reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli Organi Sociali e nei componenti degli stessi, nei Dipendenti e nei prestatori di lavoro temporaneo, nei Consulenti e nei Collaboratori a qualsiasi titolo, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Novares SpA:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di apposite sanzioni che possono arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **2.5 Destinatari**

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono, in Novares, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i "Destinatari").

#### **2.6 Elementi fondamentali del Modello**

Gli elementi fondamentali sviluppati da Novares nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività cosiddette "sensibili", nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- la previsione di specifici protocolli a presidio dei processi sensibili ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;

- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

## **2.7 Codice Etico e Modello**

Novares SpA, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi, anche della capogruppo e società collegate, ha adottato il proprio Codice Etico (di seguito, alternativamente il "Codice" o il "Codice Etico"), che sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali e dipendenti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.lgs. n. 231/2001.

Il Codice Etico di Novares afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.lgs. n. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

## **2.8 Percorso Metodologico di definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio-reato, processi sensibili e protocolli**

Il D.lgs. n. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

La Società ha proceduto ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, Novares ha proceduto all'analisi delle proprie attività sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. **Matrice dei processi sensibili**), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.lgs. n.231/2001, nell'ambito delle attività proprie di Novares.

In particolare, nella Matrice dei processi sensibili vengono rappresentate le aree e i processi aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, i relativi responsabili, i reati associabili e gli attori interni coinvolti.

### **• Processi sensibili**

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 nelle seguenti aree e processi aziendali per la migliore focalizzazione del presidio del rischio reato, che vengono di seguito riportati:

**A. Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni/affidamenti di servizi con enti locali, cui si perviene attraverso procedure negoziate o ad evidenza pubblica;**

A.1. Partecipazione a gare pubbliche o in service e affidamenti ad evidenza pubblica per erogazione di servizi di accertamento, riscossione e liquidazione tributi;

A.2. Selezione di partner commerciali e gestione dei relativi rapporti (es. ATI per partecipare a gare);

A.3. Gestione dei contratti con i Comuni e negoziazione di modifiche contrattuali (rinnovi/estensioni);

A.4. Rendicontazione ai Comuni;

A.5. Rilascio polizza fideiussorie in favore del Comune;

**B. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze;**

B.1. Gestione rapporti MEF per mantenimento iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati all'accertamento e riscossione e i tributi;

**C. Cartellazione e Notifica;**

C.1. Emissione cartelle esattoriali ed avvisi di pagamento;

C.2. Gestione notifica;

C.3. Gestione notifica interna;

C.4. Gestione notifica tramite PEC;

C.5. Gestione archiviazione ottica e cartacea;

**D. Riscossione**

D.1. Gestione incassi (es. bonifici bancari, e altri canali Sisal/Web/Lottomatica, etc.);

**E. Provvedimenti modificativi del carico;**

E.1. Gestione sgravi;

E.2. Gestione rateazioni;

E.3. Gestione sospensioni;

E.4. Gestione comunicazioni autotutela;

**F. Contenzioso Esattoriale/Tributario;**

**G. Morosità Rilevante;**

G.1. Gestione morosità di importo rilevante;

**H. Procedure cautelari;**

H.1. Gestione fermo amministrativo;

H.2. Gestione ipoteca;

**I. Procedure esecutive;**

I.1. Gestione procedure immobiliari;

I.2. Gestione procedure mobiliari;

I.3. Gestione procedure presso terzi;

**J. Rimborsi;**

J.1. Gestione rimborsi da sgravio;

J.1. Gestione rimborsi da eccedenze;

**K. Inesigibilità;**

K.1. Gestione inesigibilità;

**L. Processi corporate;**

L.1. Selezione/Assunzione del Personale;

L.2. Acquisti;

L. 3. Amministrazione e Finanza;

L. 4. Affari societari;

L. 5. Sicurezza;

L. 6. Gestione del contenzioso (ad esclusione di quello esattoriale/tributario);

In relazione ai macroprocessi e ai processi sopra riportati sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Novares Spa i seguenti reati:

- Art. 24: Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.). Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.). Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.). Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Art. 24-bis: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.). Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.). Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.). Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.). Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.). Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Art. 24-ter: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)<sup>1</sup>.
- Art. 25: Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.). Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Corruzione in atti giudiziari (art. 319-terc.p.). Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quaterc.p.);
- Art. 25-ter: False comunicazioni sociali, anche in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 cod. civ.). Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.). Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 cod. civ.). Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, cod. civ.). Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- Art. 25-septies: Omicidio colposo (art. 589 c.p.). Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Art. 25-octies: Riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Art. 25-novies: Violazione dell’art. 171-bis, 1° comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”);
- Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Art. 25-undecies: Reati ambientali (artt. 256, 258, co. 4, 259, 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

In ragione delle attività aziendali di Novares SpA non si sono invece ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui all’art. 25-bis.1(Delitti contro l’industria e il commercio), art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), art. 25-sexies (Reati di abuso di mercato), art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) nonché degli altri reati non espressamente menzionati sopra e ricompresi negli artt. 24-bis, 24-ter, 25-ter, 25-novies.

• **Protocolli**

---

<sup>1</sup> 1 Il reato di associazione per delinquere è, per sua natura, un reato a “possibilità diffusa” di commissione ed astrattamente associabile a diverse attività aziendali.

All'esito dell'avvenuta identificazione delle attività a rischio-reato, delle aree e dei processi sensibili, la Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il corpo procedurale esistente con la definizione di alcuni Protocolli (di seguito, i "Protocolli" o "Schemi di Controllo Interno"), a presidio delle aree di rischio individuate.

Sono stati quindi definiti dei Protocolli specifici, per ogni processo sensibile a rischio reato, declinando un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività aziendale e del relativo sistema di controllo (di cui al successivo paragrafo).

Per le modalità operative di maggior dettaglio, si rimanda alle procedure aziendali relative agli specifici ambiti.

Ciascun protocollo contribuisce all'insieme di regole di condotta aziendale, costituendo norma interna, e forma parte essenziale del presente Modello.

Tali Protocolli identificano, inoltre, i flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e relativi alle informazioni ritenute necessarie e/o utili per lo svolgimento, in quel determinato ambito, di una sistematica e organizzata attività di verifica da parte dell'Organismo stesso. All'interno di ciascun protocollo è identificato un soggetto responsabile dell'invio dei suddetti flussi informativi all'OdV, nonché del periodico aggiornamento e di un'adeguata diffusione del protocollo stesso.

Per quanto concerne l'iter di approvazione dei Protocolli, si rimanda al paragrafo 6 ("Aggiornamento del Modello").

## **2.9 Sistema di Controllo Interno**

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di Novares si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- i Protocolli;
- il sistema delle procedure aziendali;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business;
- le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli secondo quanto definito nei piani di audit.

L'attuale sistema di controllo interno di Novares SpA, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse aziendali, protezione dalle perdite e salvaguardia del patrimonio aziendale;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;



- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono i seguenti principi, ripresi e declinati anche nei menzionati Protocolli:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (cosiddetta segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna struttura organizzativa per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

L'attuale sistema dei controlli interni è caratterizzato da:

- controlli di linea, svolti dalle singole Direzioni/Funzioni/Unità Organizzative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai Responsabili di ciascun processo e volta a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti.

## **2.10 Regole comportamentali di carattere generale**

Di seguito si rappresentano le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto identificato. La violazione di dette regole comporterà l'applicazione delle misure sanzionatorie previste nel paragrafo 5 ("Sistema disciplinare").

- ***Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti***

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di Novares SpA, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione per ottenere benefici in favore della Società;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;

- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- destinare erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui erano originariamente stati richiesti e destinati.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso del rispetto delle procedure aziendali che regolano detta specifica materia.

Alle riunioni con esponenti della Pubblica Amministrazione, aventi carattere negoziale che possano determinare l'insorgenza di obbligazioni vincolanti a carico della Società, devono partecipare almeno due persone, di cui una redige verbale dell'incontro.

E' fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Novares, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti del socio e del Collegio Sindacale.

- **Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi introdotti dalla Legge n. 123/2007**

Novares promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate **in materia di sicurezza sul lavoro**.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") relativo alle sedi.

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, Dirigenti) e alle strutture aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di mantenere aggiornato il DVR. A tale proposito, il DVR deve essere soggetto a verifica periodica del permanere nel tempo della sua validità ed efficacia, con obbligo di adeguamento ogni qualvolta vi siano mutate o nuove situazioni di rischio, si aggiungano nuovi ambienti di lavoro, per i quali vada eseguita *ex novo* l'anzidetta valutazione del rischio connesso, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti alla Gestione delle Emergenze incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i Medici competenti, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie

competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del Sistema di Gestione della Sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
- nell'ipotesi di ricorso ad imprese appaltatrici all'interno delle sedi e uffici, ciascun Delegato in materia di sicurezza, per l'area di relativa competenza, avrà cura di porre in essere tutte le misure di prevenzione e di protezione previste dalla normativa antinfortunistica, coordinando gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte;
- gli adempimenti nei confronti delle Autorità locali competenti in materia di controlli sull'applicazione della normativa antinfortunistica e la predisposizione della relativa documentazione, devono essere effettuati con tempestività, diligenza e professionalità, fornendo informazioni complete, accurate, fedeli e veritiere e previa verifica e sottoscrizione da parte del soggetto aziendale a ciò formalmente preposto;
- i rapporti con i funzionari delle Autorità locali competenti in materia di controlli sull'applicazione della normativa antinfortunistica, sono rimessi al soggetto aziendale a tal fine formalmente designato.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro. Novares è di un sistema di gestione della sicurezza certificato.

• ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di criminalità informatica (cyber crime) introdotti dalla L. n. 48/2008***

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

La Società ha, inoltre, adottato le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'amministratore di sistema è munito di credenziali di autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione.

### **3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

#### **3.1 Identificazione e requisiti**

L'articolo 6 del Decreto sancisce che ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, la società debba, tra l'altro, aver affidato ad un organismo interno, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di assicurarne l'aggiornamento.

Condizione indispensabile per lo svolgimento dei compiti affidati all'Organismo è che lo stesso sia dotato dei caratteri dell'autonomia, dell'indipendenza funzionale, della professionalità e della continuità d'azione.

##### **a) Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchica, l'Organismo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della Società, informando della propria attività, su richiesta, il Collegio Sindacale. Inoltre, la composizione dell'Organismo e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni.

##### **b) Professionalità e conoscenza della realtà aziendale**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Parimenti, i suoi membri devono disporre di una conoscenza approfondita dell'attività della società.

Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.

##### **c) Continuità d'azione**

L'Organismo di Vigilanza deve:

- vigilare sull'effettiva attuazione del Modello garantendone il costante aggiornamento;

- essere referente qualificato, costante e *super partes* per tutto il personale della Società e per il Management, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

### **3.2 Nomina, revoca e cause di decadenza**

I componenti dell'OdV sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione o determina dell'Amministratore Unico. L'Organismo di Vigilanza istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, resta in carica per la durata connessa a quella dell'Organo Amministrativo e comunque per un triennio dalla data della nomina fino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio. L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ivi indicati, è composto da tre membri di specifica e comprovata competenza in materia, designati dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza elegge tra i suoi componenti un Presidente; può nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti. Novares SpA ha istituito un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre membri. Tale soluzione appare come quella che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto. Ed infatti, la presenza di qualificati professionisti esterni ed operatori che hanno maturato specifica esperienza e autorevolezza nell'applicazione dell'impianto giuridico previsto dal Decreto, garantisce quei requisiti d'imparzialità, autonomia indipendenza e competenza, che vengono richiesti dalla legge.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata, dall'assenza di cause di incompatibilità, e/o ineleggibilità secondo il presente Modello. Il soggetto che verrà individuato quale membro dell'Organismo di Vigilanza, prima di accettare la nomina, dovrà dichiarare se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità secondo il presente Modello.

In conseguenza di ciò, l'Organo Amministrativo potrà riservarsi di valutare tale posizione. In tale contesto, costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di Novares SpA e delle sue controllate;
- b) intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi con Novares SpA, con le sue controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- c) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.);
- f) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- g) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione di Novares SpA

o società del Gruppo;

- h) essere affetti da una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Costituiscono cause di revoca dell'incarico di componente dell'Organismo:

- a) il grave inadempimento - dovuto a negligenza o imperizia - delle mansioni affidate all'Organismo;
- b) l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- c) l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari;
- d) l'assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- e) essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio;
- f) l'aver violato l'obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D.Lgs. n. 231/2001, o in altri documenti societari ovvero comunque previsti *ex lege*;
- g) ogni altra giusta causa.

L'eventuale revoca di uno dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta o dall'Amministratore Unico, sentiti gli altri membri dell'Organismo, e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea dei Soci in occasione della prima assemblea utile.

Eguale, ove si verifichi una delle cause di decadenza sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di Novares SpA, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'Organismo, stabilisce un termine non superiore a 60 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Qualora la revoca venga esercitata o la decadenza intervenga nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di Novares SpA, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di Novares SpA, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'Organismo, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di Novares SpA, sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, può disporre la sospensione dalle funzioni del membro dell'Organismo che abbia riportato:

- una condanna per un reato diverso da quelli per cui è prevista la revoca;
- l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di Novares SpA provvederà, sentiti gli altri membri dell'Organismo, alla nomina di un componente *ad interim*. Ove la sospensione sia disposta nei confronti di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di Novares SpA, sentito il Collegio Sindacale, provvederà alla nomina di un Organismo *ad interim*.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di Novares SpA deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

### **3.3 Funzioni e Poteri**

L'OdV opererà secondo quanto previsto da un proprio Regolamento, approvato dall'Organismo stesso.

L'Organismo svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra struttura aziendale, né del Vertice Aziendale né del Consiglio di Amministrazione, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: l'Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità.

L'OdV, come previsto dal Decreto, deve:

1. vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza dello stesso con le procedure aziendali realmente seguite;
2. valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di reati a fronte dell'evoluzione e dei cambiamenti aziendali attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali reati;
3. proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

A tale scopo, l'OdV:

- verifica la coerenza al Modello delle attività di controllo assegnate ai responsabili operativi e la segnalazione tempestiva di eventuali anomalie e disfunzioni rilevate;
- effettua il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico e promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso;
- verifica anche attraverso la rispondenza ai principi generalmente accettati e agli standard di *best practice* dei criteri e delle tecniche utilizzati per l'elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti;
- fornisce i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali;
- richiede verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione;
- fornisce la propria collaborazione nella fase di identificazione e classificazione delle aree aziendali a rischio attraverso il *risk assessment* periodico;
- supporta alla predisposizione e alla integrazione della normativa interna connessa alla prevenzione rischi e allo sviluppo dei comportamenti corretti nell'ambito delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- supporta nelle attività di aggiornamento del Modello in conformità all'evoluzione normativa, alle modifiche organizzative e agli sviluppi delle attività aziendali;
- segnala alle funzioni competenti le eventuali violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico;
- supporta iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e ne effettua il monitoraggio;
- collabora con il Collegio Sindacale nella valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli dell'Azienda, nei limiti delle proprie competenze;
- predispone un programma delle verifiche che intende svolgere per verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
- valuta periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi ad esso destinati.



Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- si avvale di risorse economiche, stanziare su sua indicazione nel budget annuale, alle quali avrà accesso, rendicontandone di volta in volta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico di Novares SpA; per ulteriori esigenze derivanti dalla sua attività, farà espressa richiesta per l'assegnazione di risorse economiche aggiuntive;
- può avvalersi sia del supporto e della cooperazione delle Funzioni aziendali sia di consulenti esterni di comprovata professionalità;
- può richiedere o rivolgere informazioni o comunicazioni al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale e alla Società di revisione;
- si avvale del "Responsabile per il collegamento operativo e funzionale con l'Organismo di Vigilanza" ( o della Funzione *Internal Audit* ove istituita) per pianificare e svolgere l'attività di vigilanza in modo da utilizzare modalità operative già consolidate e risorse con adeguate competenze tecniche, nonché evitare sovrapposizioni di attività.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le Funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati.

### **3.4 Flussi informativi verso l'OdV**

L'OdV, ai sensi del Decreto, deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di Novares SpA ai sensi del Decreto.

I Flussi informativi sono di quattro tipi:

- a) le **Segnalazioni** che dovranno essere formulate in forma scritta (secondo il modulo riportato in Allegato 2) ed hanno ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Le Segnalazioni non sono soggette a specifica periodicità e sono inviate in ogni momento, ove se ne verificano le condizioni, da parte di qualunque destinatario del Modello.
- b) le **Schede di Evidenza** contenenti l'attestazione annuale da parte di ciascun Responsabile di Funzione in merito all'esistenza o meno di eventuali anomalie/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello che dovranno essere trasmesse in conformità al modulo in Allegato 1, con periodicità annuale. Si fa presente che ciascun Responsabile di Funzione, qualora ricorrano i presupposti, ha poi lo specifico obbligo di informare con tempestività l'Organismo in merito ad ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata, usando il modulo Scheda di Evidenza di cui all'Allegato sub 1.
- c) i **Flussi Informativi Specifici**, contenuti all'interno dei "Protocolli 231" ( o cd. "Schemi di Controllo Interno") e che dovranno essere trasmessi secondo le tempistiche ivi indicate a cura dei Responsabili di Funzione;
- d) le seguenti **Informazioni Rilevanti** che dovranno essere trasmesse "ad evento":
  - copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli Amministratori, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società;
  - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- violazioni del Codice Etico;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi rilevanti;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

I Consulenti e i Partners, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Novares, devono effettuare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza sempre tramite il modulo di Segnalazione (All. 2).

### **3.5 Trasmissione e valutazione dei Flussi informativi**

I flussi informativi devono essere inviati per posta elettronica, alla casella "mailboxodv.novares@novares.it" dell'OdV di Novares, ovvero per posta ordinaria (All. 2) all'Organismo di Vigilanza di Novares SpA c/o la sede legale della società, scrivendo sulla busta la dicitura "riservata".

Nell'ambito delle e-mail di trasmissione, nell'oggetto, deve essere specificata la natura del flusso (segnalazione; scheda di evidenza; flusso informativo specifico; informazione rilevante).

I flussi informativi pervenuti sono rilevati e protocollati secondo le norme aziendali vigenti al riguardo.

Nell'ipotesi di invio di "Segnalazioni", è facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della stessa e/o il responsabile della presunta violazione.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Novares SpA o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dagli organi e dagli Uffici societari competenti.

I flussi informativi (secondo la loro "natura" : Segnalazioni; Schede Evidenza; Flussi Specifici; Informazioni Rilevanti) sono archiviati in formato elettronico e/o cartaceo e devono essere conservati e debitamente custoditi per anni 10.

### **3.6 Reporting dell'OdV verso il Vertice Aziendale**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e segnala eventuali criticità. E' prevista una linea di "Reporting" diretto nei confronti dell'Organo di Amministrazione sulle attività svolte, fornendo gli approfondimenti di volta in volta richiesti. Inoltre, in corrispondenza dell'approvazione della semestrale e del bilancio, l'OdV presenta una relazione semestrale sulle attività svolte corredata dalle segnalazioni di eventuali criticità emerse nelle attività di monitoraggio e nelle verifiche.

### **3.7 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nel Modello sarà conservato dall'Organismo di Vigilanza in un'apposita base dati informatica e/o cartacea, ordinata per date e con numero di protocollo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza che ne possano aver diritto, previa autorizzazione dell'Organismo stesso e con immediata informazione all'Organo di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, definisce con delibera i criteri e le condizioni di accesso al database.

## **4 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

### **4.1 Impegni e comunicazione nei confronti del personale**

Ai fini dell'efficacia del Modello, Novares SpA promuove la corretta conoscenza e divulgazione tra tutte le risorse presenti in azienda e tra quelle in via di inserimento la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

Le procedure e le regole comportamentali, unitamente al Codice Etico, sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda.

La comunicazione avviene sia tramite la intranet aziendale o Piattaforma informatica di Gestione ("Portale RU") e/o e-mail a tutti gli interessati, sia mediante consegna di documentazione e note informative interne dedicate all'argomento, ovvero tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del Responsabile della Funzione di riferimento che ne assicura la divulgazione.

Tutti i Dipendenti e prestatori di lavoro temporaneo prendono visione del Modello e del Codice Etico e si adeguano all'osservanza delle procedure e delle regole predette.

### **4.2 Formazione**

Novares promuove la conoscenza del Modello e del Codice Etico, delle relative procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i destinatari del Modello che sono pertanto espressamente tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione del medesimo.

A tal fine, Novares organizza seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico.

La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area operativa in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza. L'attività di formazione è gestita dalla Funzione Risorse Umane. La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dell'Organismo di Vigilanza dei nominativi dei presenti. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà prevedere specifici controlli, anche a campione o attraverso test di valutazione/autovalutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'efficacia della formazione erogata.

### **4.3 Impegni per i membri degli Organi Sociali**

I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, riceveranno in comunicazione e si adegueranno alle prescrizioni previste dal Modello e dal Codice Etico.

### **4.4 Informativa a collaboratori e interlocutori**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello è necessario che la conoscenza e l'osservanza del Modello siano promosse ed assicurate anche nei confronti dei Collaboratori.

Si prevedono, inoltre, per tutti i Collaboratori, Fornitori e gli Interlocutori, opportune clausole contrattuali che impongano il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231.

Ogni comportamento posto in essere dai partner commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate Codice Etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

Novares rende disponibile il proprio Codice Etico e Modello 231 a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività.

## **5 SISTEMA DISCIPLINARE**

### **5.1 Principi generali**

Il presente Modello prevede, come aspetto essenziale della sua efficacia ai sensi degli art. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure ivi indicate, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. Il datore di lavoro, infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

### **5.2 Tipologia e criteri di applicazione delle sanzioni**

La condotta tenuta dal lavoratore dipendente in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico costituisce un illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei confronti di un lavoratore dipendente sono dettate nel rispetto dell'art. 7, L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e sono riconducibili alle sanzioni previste dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente C.C.N.L. del "Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi" e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni e il risarcimento degli eventuali danni sono commisurate alla condotta e alle conseguenze disciplinari, tenendo in particolare considerazione:

- il livello di responsabilità gerarchica e autonomia del Dipendente;

- l'esistenza di precedenti disciplinari a carico del Dipendente;
- l'elemento soggettivo del comportamento del Dipendente (colpa lieve, colpa grave, dolo);
- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- altre circostanze in cui è maturata la violazione del Modello Organizzativo.

Il Responsabile della Funzione Risorse Umane, con periodica informazione all'Organismo di Vigilanza, tiene sotto costante verifica e valutazione il sistema disciplinare, curandone l'applicazione e anche su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, irroga le misure disciplinari.

### 5.3 Misure sanzionatorie

#### 5.3.1 Personale dipendente

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze di Novares SpA che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- violazione di procedure disciplinate dal presente Modello;
- adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio.

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello e nel Codice Etico, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) **rimprovero verbale**: verrà applicata la sanzione del rimprovero verbale nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.
- b) **rimprovero scritto**: verrà applicata nei casi di:
  - recidiva nelle violazioni di cui al punto a);
  - violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
- c) **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni**: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.
- d) **licenziamento per giustificato motivo (per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro)**: verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività, nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico.
- e) **licenziamento per giusta causa (per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto)**: verrà applicata per mancanze commesse con dolo e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze da cui possa teoricamente scaturire una sanzione non conservativa (di cui alle precedenti lettere d) ed e) la Società potrà disporre l'allontanamento cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo strettamente necessario all'accertamento dei fatti. Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno Novares, l'applicazione della sanzione più grave del rimprovero verbale comporterà anche la revoca immediata della procura stessa.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa. La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il rimprovero verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

### **5.3.2 Dirigenti**

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello adottato da Novares ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei dirigenti, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. medesimo. Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia la sanzione è individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

### **5.3.3 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più amministratori, l'OdV previa eventuale segnalazione, ne darà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, effettuati opportuni accertamenti, fornendo la relativa informativa all'OdV, relazionerà il Consiglio di Amministrazione e gli Azionisti affinché si possa eventualmente avviare la procedura di revoca dall'incarico per giusta causa.

Al fine di scongiurare comportamenti censurabili da parte degli amministratori, il Modello prevede la compilazione di una dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitto di interessi riportata in allegato (Allegato 3).

### **5.3.4 Misure nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo**

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro temporaneo, l'OdV darà comunicazione immediata al Responsabile della Funzione Risorse Umane e al Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico che, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, previa informativa all'OdV, deciderà della risoluzione del rapporto.

### **5.3.5 Soggetti aventi rapporti contrattuali con Novares SpA**

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello adottato da Novares SpA ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la

risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. A tal riguardo, i contratti dovranno prevedere da ora in poi una clausola del tipo di quella di cui all'Allegato 4.

#### **5.3.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e lavoratori parasubordinati**

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello adottato da Novares SpA ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore autonomo, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. A tal riguardo, i contratti dovranno prevedere da ora in poi una clausola del tipo di quella di cui all'Allegato 4.

### **6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Come sancito dal Decreto, il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente". Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa di Novares SpA, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

Comunque, il Modello è sottoposto a procedimento di revisione periodica. L'OdV valuta preliminarmente le modifiche da apportare e verifica che siano approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

---

## **ALLEGATO 1 - SCHEDA EVIDENZA RISCHIO REATI EX D.LGS. N. 231/2001**

---

**Struttura aziendale:**

**Periodo:**

All'Organismo di Vigilanza di Novares SpA

Premesso che:

- Novares SpA ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2017;
- il Modello prevede la predisposizione di Schede Evidenza delle attività svolte da parte di ogni Responsabile di Funzione.

Nell'ambito delle proprie responsabilità organizzative, così come attribuite dall'Organigramma di Novares SpA, dalle procedure aziendali, il sottoscritto, come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, dichiara quanto segue:

- Non si segnala alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso ed, in particolare, alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D.lgs. n. 231/2001.
- Si segnalano elementi di anomalia/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello:

<b>Descrizione anomalia/infrazione</b>	<b>Soggetti interni coinvolti</b>	<b>Soggetti esterni coinvolti</b>	<b>Data in cui si è verificato l'evento</b>

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma .....



## **ALLEGATO 2 - SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO E/O DEL CODICE ETICO**

### **SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 E/O DEL CODICE ETICO**

La segnalazione ha ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e/o del Codice Etico.

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità della tutela della Società.

Le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

**E' sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o emulativa.**

SEGNALAZIONE

**Informativa ex art 13 del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).** Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, in modalità sia manuale che con l'ausilio di strumenti elettronici, per le finalità di adempiere agli obblighi previsti dal decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

Titolare del trattamento è la Novares S.p.A., anche tramite l'Organismo di Vigilanza interno preposto alla procedura di segnalazione.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma senza di essi il Titolare si riserva di non trattare le informazioni ricevute. Il suo consenso al trattamento non è necessario ai sensi ed effetti dell'art. 24, lett. a) ed f) del Codice della Privacy.

I suoi dati personali non saranno comunicati o diffusi, e potranno venire a conoscenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza e, ove necessario per adottare le opportune misure di attuazione del Modello, degli incaricati della Funzione Sicurezza ICT.

Potrà, mediante richiesta scritta da inviare all'Organismo di Vigilanza, esercitare i riconosciuti dall'art. 7 del medesimo Codice tra cui: 1) ottenere, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 2) ottenere: a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

NOME

COGNOME

N. TELEFONO

E-mail

Firma \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

**ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche**

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 nonché delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Novares SpA, volto a prevenire i reati previsti dal citato Decreto.

Il sottoscritto si impegna a non porre in essere azioni in contrasto con il citato Modello. Più in particolare il sottoscritto si impegna a:

- non porre in essere azioni in contrasto con il Codice Etico;
- evitare situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell'ambito di rapporti intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere e, nel caso questo avvenga, informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- rispettare i poteri di delega ed i limiti di firma stabiliti;
- rispettare gli obblighi di informativa all'Organismo di vigilanza riportati nel "Modello 231";
- rispettare le procedure/protocolli emessi dalla Società e le altre misure previste dal Modello.

Il sottoscritto si impegna anche a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del Modello e circa la sua effettiva applicazione.

In fede

Nome e cognome .....

Posizione .....

Data .....

## **ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA**

### **DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA PER COLLABORATORI, CONSULENTI ESTERNI, PARTNER, AGENTI E FORNITORI**

Si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Novares SpA, ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.

Ci si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque ci si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre Novares SpA al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Novares SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

***N.B. Modulo che salvo adattamenti caso per caso va inserito nei contratti con prestatori di servizi professionali, consulenti, partners, collaboratori coordinati e continuativi, ad eccezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione legati a Novares SpA da quest'ultimo tipo di rapporto.***

## **ALLEGATO 5 - ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO**

- A. Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)<sup>2</sup>:
- A.1. Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
  - A.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
  - A.3. Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  - A.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
  - A.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
  - A.6. Concussione (art. 317 c.p.);
  - A.7. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
  - A.8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319, 319-*bis* c.p.);
  - A.9. Corruzione in atti giudiziari (319-*ter* c.p.);
  - A.10. Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.);
  - A.11. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - A.12. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - A.13. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - A.14. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis*).
- B. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge n. 48/2008 (art. 24-*bis*):
- B.1. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
  - B.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
  - B.3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
  - B.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
  - B.5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
  - B.6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
  - B.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
  - B.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);

---

<sup>2</sup> I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono stati oggetto di ampia rivisitazione nell’ambito della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. “Legge anticorruzione”) e modificati, per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

- B.9. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
  - B.10. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
  - B.11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).
- C. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge n. 94/2009 (art. 24-*ter*):
- C.1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - C.2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
  - C.3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
  - C.4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
  - C.5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
  - C.6. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- D. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 409/2001 e modificati con Legge n. 99/2009 (art. 25-*bis*):
- D.1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - D.2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - D.3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - D.4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - D.5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - D.6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - D.7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - D.8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
  - D.9. Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  - D.10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (art. 474 c.p.).
- E. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 99/2009 (art. 25-*bis* 1):
- E.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - E.2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
  - E.3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - E.4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - E.5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - E.6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - E.7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
  - E.8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-

*quater* c.p.).

F. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. n. 61/2002 e modificati dalla Legge n. 262/2005, dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 69/2015 (art. 25-ter):

- F.1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-*bis* cod. civ.);
- F.2. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
- F.3. Impedito controllo (art. 2625 comma 2 cod. civ.);
- F.4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- F.5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- F.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- F.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- F.8. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- F.9. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- F.10. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- F.11. Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- F.12. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* cod. civ.);
- F.13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.);
- F. 14. Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)<sup>3</sup>.

G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 7/2003 (art. 25-*quater*).

L'art. 25-*quater* del Decreto dispone la punibilità dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9.12.1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente. Si menzionano qui di seguito i principali reati previsti dal Codice Penale.

- G.1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- G.2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- G.3. Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- G.4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- G.5. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.);
- G.6. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- G.7. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- G.8. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- G.9. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- G.10. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- G.11. Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- G.12. Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.).

---

<sup>3</sup> Reato introdotto nell'art. 25-*ter* del Decreto 231 dalla Legge n. 190 del 2012.

- H. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 7/2006 (art. 25-*quater* 1).
- I. Delitti contro la personalità individuale, inseriti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge n. 38/2006 (art. 25-*quinquies*):
- I.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - I.2. Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
  - I.3. Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
  - I.4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
  - I.5. Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
  - I.6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
  - I.7. Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - I.8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - I.9. Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- J. Reati di abuso di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 62/2005 e modificati dalla Legge n. 262/2005 (art. 25-*sexies*):
- J.1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo Unico della Finanza);
  - J.2. Manipolazione del mercato (art. 185 Testo Unico della Finanza).
- K. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro introdotti nel Decreto dalla Legge n. 123/2007 e successivamente modificati ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 25-*septies*):
- K.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
  - K.2. Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- L. Reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001":
- L.1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - L.2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
  - L.3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. n. 43/1973);
  - L.4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990);
  - L.5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998);
  - L.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
  - L.7. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
  - L.8. Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.Lgs. n. 286/1998).

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
  - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
  - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- M. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. n. 231/2007 e modificati dalla Legge n. 186/2014 (art. 25-octies):
- M.1. Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - M.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - M.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - M.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- N. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 99/2009 (art. 25-novies):
- N.1. Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. n. 633/1941);
  - N.2. Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);
  - N.3. Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis, commi 1 e 2, L. n. 633/1941);
  - N.4. Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter, commi 1 e 2, L. n. 633/1941);
  - N.5. Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies, L. n. 633/1941);
  - N.6. Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. n. 633/1941).
- O. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge n. 116/2009 (art. 25-decies).
- P. Reati ambientali (art. 25-undecies, aggiunto dal D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. n. 68/2015):
- P.1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
  - P.2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
  - P.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
  - P.4. Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
  - P.5. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
  - P.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
  - P.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
  - P.8. Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 152/2006), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. n. 152/2006);
  - P.9. Gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006), gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
  - P.10. Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006);
  - P.11. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258,



D.Lgs. n. 152/2006);

- P.12. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. n. 152/2006);
- P.13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. n. 152/2006);
- P.14. Indicazioni di false informazioni nell’ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-*bis*, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 152/2006);
- P.15. Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006);
- P.16. Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3-*bis*, comma 1, della Legge n. 150/1992);
- P.17. Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”);
- P.18. Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 202/2007).

Q. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel decreto dal D.Lgs. n. 109/2012 (art. 25-*duodecies*).

## **ALLEGATO 6 - FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE REALIZZABILI IN NOVARES SPA**

### **A. Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto):**

#### **– A.1. Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati derogati.

#### **– A.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

#### **– A.3. Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie, il danno deve essere subito dallo Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

#### **– A.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

E' opportuno notare che il reato di cui all'art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre, il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

#### **– A.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o

trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad Enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

– **A.7 / A.8. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

– **A.9. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

– **A.10. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, mediante abuso della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

A titolo esemplificativo, il delitto si configura quando Novares effettua l'emissione di fatture attive nei confronti di Enti con i quali è stato stipulato un contratto di servizio (e, al contempo stesso, siano titolari di posizioni debitorie derivanti da iscrizioni a ruolo), nelle quali siano richieste in pagamento somme a titolo di corrispettivo per un servizio mai o parzialmente erogato a vantaggio dell'Azienda.

– **A.12. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

In base all'art. 321 c.p. le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'articolo 319-bis c.p., nell'art. 319-ter c.p. e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Per effetto di tale disposizione Novares SpA può essere chiamata a rispondere nella qualità di soggetto corruttore di un soggetto che svolge funzioni pubbliche (pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio).

– **A.13. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

– **A.14. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

In base all'art. 322-bis c.p. le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate al primo comma dell'art. 322-bis c.p. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A titolo esemplificativo, il delitto di cui all'art. 322-bis c.p. si configura quando Novares, pur non possedendo i requisiti previsti, ottiene indebitamente da Organi delle Comunità Europee fondi per la "formazione finanziata" mediante corruzione attiva (o istigazione alla corruzione) attuata nei confronti di funzionari degli Enti medesimi.

## **B. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):**

### **– B.1. Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

### **– B.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

– **B.3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

L'art. 615-*quater* c.p. punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

Tale disposizione, pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card).

– **B.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqies* c.p.)**

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri *Virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

– **B.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

L'art. 635-*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

In danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, vengano eliminati o alterati dei dati aziendali "compromettenti".

– **B.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)**

L'art. 635-*ter* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo 635-*bis* c.p. a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

**C. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter):**

– **C.1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati.

Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto.

**F. Reati societari (art. 25-ter):**

– **F.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis cod. civ.)**

Il reato previsto dall'art. 2621 cod. civ. - nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69 - si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere realizzata da soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, sindaci e liquidatori);
- la condotta deve essere consapevole e rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- i fatti materiali cui si riferiscono le falsità o le omissioni devono essere rilevanti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'articolo 2621-bis cod. civ. (la cui rubrica recita "Fatti di lieve entità") prevede una ipotesi attenuata del reato in oggetto. E' prevista infatti una riduzione di pena se i fatti di cui all'articolo 2621 cod. civ. "sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta", sempre che non "costituiscano più grave reato".

E' inoltre previsto, nell'art. 2621-ter cod. civ., uno specifico caso di non punibilità per particolare tenuità dell'illecito. Tale disposizione stabilisce che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del codice penale, il giudice deve valutare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis cod. civ.

– **F.3. Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

L'art. 2625 cod. civ. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Tale reato è stato espunto dall'art. 2625 cod. civ. dal D.Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell'art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29 sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 34476 del 23/06/2011) con riferimento al reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione", sembra potersi affermare che il reato in questione non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

– **F.5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

– **F.13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

1. soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
2. la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

– **F.14. Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al Libro V, Titolo XI, Capo IV del Codice Civile):

- un amministratore;
- un dirigente;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere svolta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi di ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall'omissione dell'atto dovrà derivare un nocumento (ovvero un danno anche non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Il reato, infine, è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

**K. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):**

– **K.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

– **K.2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

**M. Reati in materia di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):**

– **M.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Il reato in oggetto è commesso da chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'elemento distintivo rispetto al reato di riciclaggio sta nel fatto che, nell'ipotesi di autoriciclaggio, il soggetto riciclatore coincide con il soggetto che ha commesso il reato presupposto.

Secondo quanto previsto dall'art. 648-ter.1 c.p., non sono punibili a titolo di autoriciclaggio le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

**N. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):**

– **N.3. Violazione dell'art. 171-bis (1° comma)**

Il primo comma dell'art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.

Il riferimento all'abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato *de quo*: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati". Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.



Infine, nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo del software originale.

**O. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies):**

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato Ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale.

**P. Reati ambientali (art. 25-undecies):**

**– P.1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

La disposizione dell'art. 452-bis c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un aumento di pena nel caso in cui l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

**– P.2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

La previsione di cui all'art. 452-quater c.p. qualifica come fattispecie penalmente rilevante la condotta di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

**– P.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente prevista dall'art. 452-quinquies c.p. - e richiamata dal legislatore (al pari dei reati di cui alle precedenti lettere P.1. e P.2.) quale reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente - si configura quando i fatti che integrano le fattispecie dei reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) sono commessi per colpa. In tale caso, è prevista una diminuzione delle pene per le persone fisiche.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

– **P.4. Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)**

L'art. 452-octies c.p. stabilisce che quando l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal Titolo VI-bis del codice penale ("Dei delitti contro l'ambiente") le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.

– **P.9. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il primo comma dell'art. 256 del Codice dell'Ambiente punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del Codice.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Il terzo comma della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il comma quinto, invece, punisce le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

– **P.11. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)**

E' punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188-bis del Codice dell'Ambiente relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al Sistri, sono obbligati a tenere dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Codice.

– **P.12. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. n. 152/2006)**

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, del Codice dell'Ambiente sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici ed alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito dei rifiuti si concretizza quando vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del Regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza invio di notifica e/o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- c) in modo da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- d) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dal Regolamento CEE n. 259/1993.

– **P.13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/2006)**

Tale delitto è commesso da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati predisposti appositi mezzi ed organizzazione. E' prevista un'aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente radioattivi.